



# Comune di Bassano del Grappa

## ORDINANZA

Registro Unico	172 del 27/04/2020
----------------	--------------------

Area	Staff
------	-------

OGGETTO: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19 – REVOCA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PROPRIA PRECEDENTE ORDINANZA N. 149 DEL 14.04.2020 PER CONSENTIRE LA RIAPERTURA DEI CIMITERI COMUNALI DA MARTEDÌ 28 APRILE 2020.**

### IL SINDACO

PRESO ATTO del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. nuovo "Coronavirus") nel territorio regionale e nazionale e richiamati tutti i provvedimenti finora adottati dal Governo e dalla Regione Veneto per la gestione dell'emergenza sanitaria.

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 124 del 20.03.2020, avente ad oggetto "*Ordinanza a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" COVID-19 – chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali*".

RICHIAMATE le proprie successive ordinanze contingibili e urgenti n. 138 del 03.04.2020 e n. 149 del 14.04.2020, con le quali, a fronte dei DPCM progressivamente emanati dal Governo e contenenti le dispositive relative alle misure rafforzate di contenimento dell'epidemia da Covid-19, la chiusura, in via precauzionale e per il contenimento del contagio, dei cimiteri comunali è stata ripetutamente prorogata, al momento fino a domenica 3 maggio 2020.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 42 del 24.04.2020, pubblicata sul BUR n. 55 del 24.04.2020, ed in particolare il punto n. 9, che prevede: "*è consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante*".

RITENUTO, pertanto, di intervenire a revocare parzialmente la propria precedente ordinanza contingibile e urgente n. 149 del 14.04.2020, nella parte in cui prevede la proroga della chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali fino a domenica 3 maggio 2020 compresa, disponendo la riapertura al pubblico di tutti i cimiteri comunali a partire dalla giornata di martedì 28 aprile 2020, secondo i consueti orari in vigore per la stagione.

VISTO anche il sopravvenuto DPCM del 26.04.2020, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 108 del 27.04.2020.

VISTO e RICHIAMATO anche l'art. 35 del D.L. 9/2020, in base al quale, "*a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure*

statali” e ritenuto che le disposizioni limitative di seguito specificate nella presente ordinanza non si pongano in contrasto con le disposizioni statali e regionali in materia.

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale;
- il D.lgs. 31.03.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regione e agli Enti locali;
- lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 29 comma 8.

## O R D I N A

che, a decorrere dalla giornata di domani martedì 28 aprile 2020:

- **sia revocata parzialmente la propria precedente ordinanza contingibile e urgente n. 149 del 14.04.2020, nella parte in cui prevede la proroga della chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali fino a domenica 3 maggio 2020 compresa;**
- **sia conseguentemente disposta la riapertura al pubblico di tutti i cimiteri comunali a partire dalla giornata di martedì 28 aprile 2020, secondo i consueti orari in vigore per la stagione;**
- nell'accesso ai cimiteri, dovrà essere assicurato da parte dei cittadini il rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, come prescritto dall'ordinanza regionale n. 42 del 24.04.2020 e, tanto negli spostamenti all'interno del cimitero quanto nei comportamenti individuali e nei contatti interpersonali, dovranno essere osservate tutte le misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 4 al DPCM 26.04.2020;
- il personale addetto alla guardiania dei Cimiteri avrà cura di affiggere con tempestività all'ingresso dei cimiteri, oltre che copia della presente ordinanza, anche apposita cartellonistica, ben in evidenza, che richiami al rispetto dei suddetti obblighi.

**È fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza.**

Si dà atto che la presente ordinanza, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Comunale on-line per tutto il tempo della sua efficacia, nonché attraverso il sito internet comunale, i mezzi di comunicazione e di stampa. La presente ordinanza è, inoltre, trasmessa in copia via PEC alla società partecipata SIS s.r.l. per quanto di competenza, e inviata in copia a mezzo e-mail anche ai Presidenti dei Consigli di Quartiere cittadini.

Le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento; i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del TUEL; si richiama anche il disposto dell'art. 650 C.P., il quale prevede che *“chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”*.

**DISPONE**

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Vicenza, al Commissariato di P.S., alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale Tenenza della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia locale;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area Quarta, per gli adempimenti esecutivi di competenza.

### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;  
oppure in alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

*Dalla Residenza municipale, li 27 aprile 2020*

***IL SINDACO***

***avv. ELENA PAVAN***

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)